



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico di Bari

Struttura Burocratica Legale

BARI - Piazza Giulio Cesare 11 - 70124
Tel. 080/5592659 - 080/5592651 Fax 080/5592652
P.IVA 04846410720 - Pec: area.legale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it

Protoc. 00102137
Bari, li 30.11.2023

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
Stefano Bronzini
rettore@pec.uniba.it

Al Direttore Generale
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
Gaetano Prudente
direttore.generale@pec.uniba.it

E, p.c.
Spett.le Organo di Indirizzo
organo.indirizzo.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it

Al Direttore del
Dipartimento Promozione della
Salute e del Benessere Animale
Vito Montanaro
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: asserito utilizzo di personale universitario non conferito in convenzione.

Pervengono a questa Azienda numerosi atti di chiamata in causa in relativi giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, aventi ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto, da parte di dipendenti universitari appartenenti al personale tecnico amministrativo **non conferito in convenzione**, che deducono di prestare servizio all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dalla legge, per un importo pari a euro 780,00 mensili.

In dettaglio, codesta Università sta chiamando in causa l'Azienda Policlinico perché, in caso di accoglimento delle avverse domande, la ritiene obbligata al versamento degli importi eventualmente dovuti, e per essere "tenuta indenne" da ogni conseguenza economica relativa al giudizio.

Al netto della possibile infondatezza nel merito delle domande e della assoluta contestazione circa il fatto che i dipendenti universitari in questione abbiano svolto attività assistenziale ed abbiano prestato o prestino servizio presso il Policlinico di Bari; appare evidente come la eventuale dimostrazione del contrario **rivelerebbe una situazione di fatto illecita, ancor prima che illegittima, che determinerebbe, tra l'altro, la nullità assoluta della prestazione**, ai fini giuridici (ma anche economici), formale e sostanziale, in quanto mai autorizzata dal Policlinico, mai negoziata in sede aziendale e, quindi, effettuata *sine titulo*.

La corresponsione dell'indennità di equiparazione può infatti aver luogo esclusivamente in favore di dipendenti universitari formalmente conferiti in convenzione ed assegnati, di comune accordo tra le amministrazioni, ad unità operative a vocazione assistenziale, per rendere la propria prestazione in via



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico di Bari

Struttura Burocratica Legale

BARI - Piazza Giulio Cesare 11 - 70124

Tel. 080/5592659 - 080/5592651 Fax 080/5592652

P.IVA 04846410720 - Pec: area.legale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it

esclusiva all'interno delle stesse, e non già in favore di altri dipendenti totalmente "sconosciuti" all'Azienda, oggetto di assegnazioni unilaterali da parte dell'Università.

Peraltro il conferimento in convenzione costituisce il presupposto necessario affinché possa sorgere il rapporto di finanziamento tra SSN e Università ed i limiti di esposizione finanziaria del primo nei confronti delle seconde, atteso che la spesa per le indennità perequative di cui trattasi fa carico alle Regioni per espressa previsione dell'art. 31 del DPR 761/79 (C.S, Sez. VI, 22.05.2006, N. 2957).

Vale anche la pena ricordare, *ad abundantiam*, che nell'atto di intesa del 30.10.2013, il Policlinico e l'Università hanno espressamente convenuto, all'art. 7, che "le esigenze e le modalità di nuovi conferimenti del personale tecnico-amministrativo, a partire dal 1° maggio 2012 dovranno essere concordate fra le parti ... specificandosi, in generale, che la procedura di futuro conferimento, in ogni caso, deve intendersi conclusa solo se la unanime volontà delle due Istituzioni di convenire sul conferimento stesso sia esplicitamente espressa in atti scritti").

Ebbene, nei casi in esame, è assolutamente incontestato che i ricorrenti non siano inseriti negli allegati dell'Atto di Intesa del 2013, riportanti la ricognizione generale del personale tecnico amministrativo conferito in assistenza dal 1.1.2003 al 30.4.2012 anche ai fini del calcolo della provvista e conguaglio, né risultino conferiti in convenzione successivamente, secondo le procedure e le modalità indicate nei vari protocolli e atti di intesa.

Ma v'è di più. Nel Protocollo d'Intesa dell'11.04.2018, all'art. 11 (Personale universitario), è espressamente previsto che "La dotazione organica del personale di ciascuna AOU, adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo è trasmessa ai competenti uffici della Regione ai fini dei controlli e della relativa approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art.30, co. 2 della L.R. n. 36/1994. Entro i limiti della predetta dotazione organica nonché dei relativi tetti di spesa, il personale universitario docente e tecnico-amministrativo conferito all'AOU di riferimento o alle altre strutture sedi della collaborazione tra Università ed S.S.R. è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda o della struttura sanitaria interessata, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unita operativa di afferenza. In caso di mancata adozione della dotazione organica dell'AOU entro il termine di cui innanzi, Regione ed Università convengono che il personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione presso l'AOU interessata rientri nelle disponibilità dell'Università di riferimento"; sempre l'art. 11 prevede che "Il personale universitario docente e tecnico-amministrativo conferito alle AOU o alle altre strutture sedi della collaborazione tra le Università e SSN assolve agli obblighi assistenziali previsti e risponde dei risultati conseguiti in relazione alle attività svolte".

Ecco che allora, nella specie, la unilaterale assegnazione a dipendenti universitari non conferiti in convenzione, di compiti e funzioni aventi rilevanza assistenziale, integrerebbe una situazione gravemente illegittima e sotto alcuni profili anche illecita che esporrebbe i relativi autori a gravi e diverse forme di responsabilità, atteso che violerebbe gli obblighi di preventiva verifica circa la compatibilità con la dotazione complessiva del personale della relativa U.O.C., così come risultante dal Piano del Fabbisogno vigente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, ex art.6 D.Lgs 165/01, violerebbe il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale in servizio per l'azienda ospedaliero universitaria che non deve essere complessivamente superiore al 11%; determinerebbe un incremento dei costi del personale rispetto alla Approvazione del bilancio preventivo economico, del bilancio pluriennale di previsione economica dell'anno di riferimento, con gravi conseguenze, anche erariali, per gli autori del fatto.



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico di Bari

Struttura Burocratica Legale

BARI - Piazza Giulio Cesare 11 - 70124

Tel. 080/5592659 - 080/5592651 Fax 080/5592652

P.IVA 04846410720 - Pec: area.legale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it

Ed in tale ottica la individuazione del soggetto effettivamente responsabile dell'eventuale inesatto adempimento retributivo nei confronti del dipendente non potrebbe che ricadere sulla stessa Università che, unilateralmente, avrebbe gestito il rapporto di lavoro in senso contrario alla legge ed ai protocolli di Intesa suddetti.

Tanto premesso, con la presente, si invita formalmente l'Università degli Studi di Bari a dare opportuna informativa a tutti i dipendenti universitari conferiti in convenzione per l'assistenza affinché venga impedita ogni ed eventuale condotta violativa delle norme e delle disposizioni, sia di tipo normativo che di tipo convenzionale, che disciplinano i rapporti tra l'Università e l'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Ci si rende disponibili ad un incontro in presenza con le rispettive Avvocature, al fine di prevenire una deriva di contenziosi che potrebbe altamente generare ipotesi di danno erariale.

Tanto si doveva per opportuna contezza e si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

Il Direttore Amministrativo
Gianluca Capochiani

Il Direttore Generale
Giovanni Migliore